

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.
Prot.: SA.../ 2020
Data 1-6-2020

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE

Determinazione n.389 del 01.06.2020

- Affidamento diretto (ex art. 63, co. 2, lettera "c", D.Lgs. 50/2016) del Servizio assicurativo (polizza) cd. "ALL RISKS" per l'impianto T.M.B. di Battipaglia (SA);
- Nomina R.U.P.

IL LIQUIDATORE

Premesso che:

- la «EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione» è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno, socio unico, ai sensi della Legge n. 26 del 26.02.2010, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno;

- la Legge Regione Campania n. 14/2016, all'art. 40 comma 3, stabilisce che: «Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente Legge»;

- la «EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione» è gestita da un Organo Amministrativo in composizione monocratica (Liquidatore Unico), per effetto dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 marzo 2018;

Premesso, altresì, che:

a. con nota acquisita al protocollo di questa Società n. SA/1333 del 03.04.2020, il Broker assicurativo aziendale ha reso noto che la compagnia Assicurativa SWISS-RE (Fornitore aziendale uscente) ha provveduto ad inviare disdetta anticipata, con effetto dalle ore 24:00 del giorno 23/04/2020, della polizza precedentemente stipulata per la





copertura assicurativa (cd "ALL RISKS") per eventuali danni prodottisi presso l'impianto T.M.B. di Battipaglia;

b. il recesso anticipato della polizza, rispetto alla scadenza naturale (23/07/2020) prevista per la stessa, peraltro nel particolare periodo di emergenza nazionale sanitaria dovuta all'epidemia SARS-COV2, ha determinato un'imprevedibile copertura assicurativa per l'impianto T.M.B. di Battipaglia (impianto strategico che svolge un servizio di pubblica utilità per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti Salerno);

c. ogni tentativo esperito dal Broker assicurativo aziendale al fine di ottenere un differimento dell'operatività del recesso, allo scopo di avere tempo e possibilità di espletare opportuna indagine competitivo-comparativa per il reperimento sul mercato di altro O.E. disposto ad emettere la necessaria copertura assicurativa, ha avuto esito negativo;

d. per i motivi di cui al punto precedente, come peraltro si evince da ulteriore nota acquisita al protocollo di questa società SA/1965 del 29/05/2020, il Broker assicurativo aziendale ha avviato, senza indugio, apposita indagine di mercato, interpellando oltre 10 Imprese Primarie al fine di reperire nuova copertura assicurativa per l'impianto T.M.B. sopra citato;

e. l'espletata indagine di mercato ha avuto esito negativo in quanto – come si legge nella nota fatta pervenire dal citato Broker Aziendale – «l'intero mercato assicurativo (italiano ed internazionale) non rilascia coperture incendio/allrisks né a Soggetti e/o Enti Pubblici, né a Soggetti e/o Società private, quand'anche dotati di servizi di prevenzione di elevatissimo standing, di vigilanza H24 e di bilanci di enorme valenza e di tutto riposo» e in quanto «la storicità degli eventi vede un peggioramento costante del settore in questione»;

f. con nota SA/1965 del 29/05/2020, il Broker assicurativo aziendale – avendo pervicacemente insistito nella ricerca di una compagnia assicurativa disponibile all'emissione della polizza desiderata – ha comunicato che la «Darag Italia SpA» sarebbe disponibile ad emettere polizza assicurativa a fronte di un premio imponibile pari ad € 202.862,98, oltre oneri ed accessori di legge, per un importo complessivo di € 248.000,00;

g. dalla disamina delle clausole contenute nelle «Condizioni Generali di Assicurazione» (disciplinanti, *inter alia*, somme assicurate, limiti di risarcimento, scoperti, franchigie e garanzie prestate), appare che le stesse risultano congrue e convenienti (anche rispetto alla precedente copertura assicurativa della uscente SWISS-RE) ad eccezione della

M



sola clausola che prevede l'integrazione dell'impianto di sorveglianza di tipo termografico (che questa Società provinciale si appresta ad implementare) con un sistema d'allarme – invero non previsto nel già approntato progetto di videosorveglianza a farsi - collegato direttamente con le autorità dei VV.FF.;

h. è assolutamente ineludibile procedere alla stipula della polizza citata in quanto necessaria ad evitare che, in caso di verifica degli eventi da esse coperti (incendi/danni presso l'impianto T.M.B di Battipaglia), le gravissime conseguenze amministrative e pecuniarie previste dalla legge determinerebbero sicuro e (verosimilmente) irreparabile danno economico-finanziario per questa Società;

i. per le ragioni sin qui esposte, risulta impossibile attendere il preventivo espletamento di opportuna gara ad evidenza pubblica per la scelta del contraente aziendale (gara che, peraltro, come emerge anche dalle sopra citate comunicazioni fatte pervenire dal Broker aziendale, andrebbe più che verosimilmente deserta, vista l'assoluta "avversità/indisponibilità" dell'intero settore delle imprese assicurative ad emettere coperture afferenti il rischio in questione) ed impone di provvedere alla stipula della polizza anzidetta attraverso determina di affidamento "diretto e d'urgenza" (ex art. 63, co. 2, lettera "c", D.Lgs. 50/2016) alla sopra indicata Compagnia assicurativa individuata e proposta dal Broker aziendale;

Ritenuto:

di rinunciare – ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016 - alla «*garanzia definitiva*» per l'*affidando* Servizio assicurativo in quanto l'O.E. affidatario («*DARAG ITALIA SpA*») è Compagnia assicurativa e, dunque, O.E. la cui "comprovata solidità", anche economica, è garantita dall'incisivo e penetrante sistema di controlli pubblici - eseguiti, tra gli altri, dalla competente Authority di settore - cui sono costantemente sottoposte tutte le Compagnia assicurative ammesse ad operare sul territorio italiano;

DETERMINA / DISPONE:

1) di affidare – ex art. 63, co. 2, lettera "c", D.Lgs. 50/2016 – Il Servizio di copertura assicurativa specificato in epigrafe (e meglio descritto nella sopra riportata parte motiva) alla Compagnia assicurativa «*DARAG ITALIA S.p.A.*» (con Sede Legale in Milano, alla Via Giovanni Lorenzini, n° 4 – 20139; P.IVA/C.F.: 07707320151);

2) che la durata dell'*affidando* Servizio assicurativo sarà di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;



3) che valore dell'affidamento («*impegno di spesa*» per questa S.A.) è pari ad € 202.862,98 (duecentoduemilaottocentosessantadue/98), oltre oneri ed accessori di legge, per un importo complessivo di € 248.000,00 (duecentoquarantottomila/00), che graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società provinciale;

4) che, in vista ed ai fini della stipula del contratto assicurativo in questione, venga soppressa la clausola che obbliga questa Società provinciale ad integrare l'impianto di sorveglianza di tipo termografico (che questa stessa Società si appresta ad implementare) con un sistema d'allarme - non previsto nel già approvato progetto a farsi - collegato direttamente con le autorità dei VV.FF.;

5) di rinunciare, con riferimento all'affidamento in parola, per le ragioni esposte nella suesposta parte motiva, alla «*garanzia definitiva*» prevista dal vigente Codice dei contratti pubblici;

6) di nominare – ex art. 31, co. 10, D.Lgs. 50/2016 - R.U.P. dell'«*affidamento diretto*» sopra specificato il dott. Vincenzo Caputo, Responsabile dell'Ufficio Legale di questa Società e già RUP/DEC della procedura per il Servizio annuale di brokeraggio assicurativo, il quale provvederà a tutti gli adempimenti di legge – ivi compreso l'adempimento sub 4 e l'accensione del necessario CIG – per la stipula della polizza assicurativa in parola;

7) che l'affidamento in questione costituisce «*appalto di servizi*», sicché se ne dispone la pubblicazione (ex art. 29, D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», approvate con delibera del Consiglio dell'Anac 8.11.2017 n. 1134) sul «*Profilo committente*» (Site web aziendale) di questa Società, Sezione «*Amministrazione trasparente*», Sotto-sezione «*Bandi di gara e contratti*»;

8) che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al R.U.P., all'Ufficio Gare e Contratti ed al Direttore Amministrativo, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

«EcoAmbiente Salerno S.p.A. In liquidazione»
Il Liquidatore
Dott. Vincenzo Petrosino

Ecoambiente Salerno PEC

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.	
Prot.: SA. . /	1333
GRINTERMEDIAZIONI.IT	
Data	3-4-2020

Da: POSTMASTER PEC (NT) <POSTMASTER@PECGRINTERMEDIAZIONI.IT>
Inviato: giovedì 2 aprile 2020 15:41
A: ecoambientesalerno@pec.it
Oggetto: I: DISDETTA POLIZZA N. P29943 - ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A. In liquidazione
Allegati: ECOAMBIENTE - Disdetta 23 aprile 2020.pdf

COME GIA ANTICIPATQVI INFORMALMENTE INOLTRIAMO QUANTO RICEVUTO DALLA COMPAGNIA SWISS RE



GB Intermediazioni Assicurative srl Via Vella, 15 - 84122 - Salerno (SA)
Tel: +39 089 223420 - Fax: +39 089 224540

The information contained in this communication is intended for the named recipients only. It may contain legally privileged and confidential information and if you are not the intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this communication in error, please notify us immediately by telephone in Italy on +39 089223420 or return the original to the sender by email.

Da: swissreinternationalitalia@legalmail.it <swissreinternationalitalia@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 1 aprile 2020 15:49
A: postmaster@pec.gbintermediazioni.it
Cc: fulvio_boy <fulvio_boy@swissre.com>; Ilenia_valente <Ilenia_valente@swissre.com>
Oggetto: DISDETTA POLIZZA N. P29943 - ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A. in liquidazione

Buongiorno,
in allegato trasmettiamo disdetta relativa al contratto All risks in oggetto.

Restiamo a disposizione.

Cordiali saluti.

Swiss Re International SE
Rappresentanza per l'Italia

X Montepusco P
1



Swiss Re
Corporate Solutions

Spett.le
EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Via Sabato Visco, 20
84131 - SALERNO

e p.c.

Spett.le
AEC S.p.A. - Lloyd's Coverholder
Piazza delle Muse, 7
00197 - ROMA

e p.c.

Spett.le
GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE Srl
Via Velia, 15
84122 - SALERNO

Swiss Re International SE
Rappresentanza per l'Italia
Via dei Mercanti, 12
20121 Milano
Italia
Telefono +39 02 63236205
Fax +39 02 29002706
swissre.com

Inviata tramite pec

Milano, 01.04.2020

Disdetta a Polizza ALL-RISKS n. P29943 con effetto dalle ore 24:00 del 23/04/2020

Con la presente, in base a quanto previsto dalle *Condizioni Generali di Assicurazione* agli *Art. 2. Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio* e *Art. 5. Aggravamento del Rischio*, richiamando gli Artt. 1892 e 1898 del Codice Civile enunciato nella clausola stessa, evidenziando la reticenza dell'Assicurato a non adempiere a quanto previsto all'Allegato 1 - "CONTRACT AWARD" punto 16 del contratto assicurativo nr. P29943, notifichiamo disdetta alla polizza in oggetto per la scadenza su indicata.

A fronte di quanto sopra, ed in base a quanto previsto dalle *Condizioni Generali di Assicurazione all'Art. 10 Cessazione del Rischio*, in base all'Art 1896 del Codice Civile, la Compagnia provvederà al rimborso del premio per il periodo assicurativo mancato e non goduto

Distinti saluti,

Swiss Re International SE
Rappresentanza per l'Italia

Digitally signed by Fulvio
Roy
Date: 2020.04.01 15:31:15
+02'00'

Swiss Re International SE, Rappresentanza per l'Italia
Via dei Mercanti, 12 - 20121 Milano
PEC: swissreinternationalitalia@legalmail.it
Albo IVA39 n. 1.00080 REA MI - 1914807 - CF e P.iva 06781850682
Swiss Re International SE is a public limited company (société européenne)
Reg. Office: 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 184.858



Salerno, 27/05/2020

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.
Prot.: SA. / 1 1965
Data 29-5-2020



Spett.le
«Ecoambiente Salerno SpA in Liquidazione»
Via Sabato Visco, n° 20 - SALERNO

Oggetto: Relazione per copertura Assicurativa Danni All Risks del Vostro Impianto TMB di Battipaglia.

Come è a Vostra conoscenza, la Compagnia Assicuratrice Swiss-Re, In data 01/04/2020, ha inviato disdetta del contratto n° P29943 in precedenza stipulato per la copertura assicurativa indicata in oggetto, sulla base di quanto previsto dalle C.G.A., agli artt. 2 (rubricato «Dichiarazioni») e 5 (rubricato «Aggravamento del Rischio»), richiamando gli articoli 1892 e 1898 del C.C. riportati nel contratto, con effetto dalle ore 24,00 del giorno 23/04/2020.

L'Ufficio tecnico della «GB Intermediazioni Assicurative Srl» si è immediatamente attivato per:

- chiedere la riformulazione della copertura, con diversi parametri tecnici ed economici;
- ottenere un differimento del recesso, con contestuale proroga dell'efficacia della polizza, allo scopo di espletare opportuna procedura di gara finalizzata al reperimento sul mercato di altro O.E. disposto ad emettere la copertura assicurativa necessaria.

Purtroppo l'anzidetta Compagnia Assicuratrice non ha inteso ritornare sulla decisione assunta e non ha nemmeno concesso proroghe della copertura.

Ciò premesso, va evidenziato che l'intero mercato assicurativo (italiano ed internazionale) non rilascia coperture incendio/allrisks né a Soggetti e/o Enti Pubblici, né a Soggetti e/o Società private, quand'anche dotati di servizi di prevenzione di elevatissimo standing, di vigilanza (anche all'interno degli stessi impianti) H24 e di bilanci di enorme valenza e di tutto riposo.

Anche la storicità degli eventi vede un peggioramento costante nel settore in questione (in calce, l'articolo del Ministro Costa che registra ben 262 roghi negli ultimi 12 mesi di cui 165 presso aree di depositori fiuti) e, solo nel nostro perimetro regionale, vanno rilevati:

- roghi nel nolano (Piazzolla di Nola), in data 24 luglio 2019;
- secondo Incendio dello STIR di S.M. Capua Vetere (CE), in data 17 ottobre 2019;
- secondo Incendio dello STIR di Casalduni (BN), in data 20 ottobre 2019;
- da ultimo, incendio presso la Adler Plastica SpA in Ottaviano (NA), in data 05 maggio u.s.;

GB Intermediazioni Assicurative Srl Via Vella, 15 - 84122 Salerno - P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898 Tel. 089 223420 - Fax 089 224540 e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it		Certificato Number / Numero Certificato: QMS-01196903-20 Issue Date / Data di Emissione: 03-03-2020 Current Certification Date / Emissione Corrente: 03-03-2020 This Certificate is valid till / Data Scadenza Certificato: 03-03-2023
--	--	---



In ogni caso, la Scrivente ha senza indugio avviato serrata Indagine di mercato, Interpellando una serie di Imprese Primarie (indicate nell'elenco che segue) al fine di reperire nuova copertura assicurativa per il TMB di Battipaglia, gestito da codesta Spett.le Società provinciale, ma l'esito dell'indagine non è stato positivo. E tanto nonostante si fosse - senza porre limiti di garanzie, scoperti, franchigie e tassi - proceduto a richiedere alle Compagnie interpellate (non la materiale ed immediata emissione di polizza, bensì esclusivamente) le condizioni di copertura applicate.

- HDI Assicurazioni
- AXA XL Assicurazioni
- Unipolsai Spa
- Amilissima Assicurazioni
- AXA Spa
- Gerling Versicherung
- Lloyd's of London
- Assicuratrice Milanese
- Compagnie tedesche tramite il Coverholder di Roma già gestore del Contratto vigente
- Generali -- non disponibili alla ripresa in qualità di Impresa uscente
- Swiss-Re -- non disponibili alla ripresa in qualità di Impresa uscente

A questo punto, si è tentato - facendo affidamento e sfruttando rapporti e conoscenze personali - il coinvolgimento di alcuni Coverholder Internazionali, cui si è finanche chiarito, sin da subito, che lo scrivente Broker avrebbe rinunciato ad ogni propria commissione (come, peraltro, già accaduto con riferimento alla sopra richiamata polizza "All risks" della Swiss RE).

Con grande soddisfazione dello Scrivente, il tentativo effettuato è stato premiato da un positivo riscontro ricevuto da una Compagnia di origine tedesca, operante da molti anni in Italia, che ha quotato il rischio Ecoambiente, dichiarandosi disponibile ad emettere - a fronte di un premio imponibile di € 202.862,98 - relativa ed opportuna polizza assicurativa di copertura a condizioni tecniche di contratto (somme assicurate, limiti di risarcimento, scoperti, franchigie e garanzie prestate) di gran lunga migliori rispetto alla precedente copertura assicurativa della uscente Swiss RE.

In ogni caso, ove mai codesta Spett.le Società provinciale non intendesse accettare la (unica) proposta reperita, lo Scrivente è, naturalmente, a completa disposizione nel prestare la propria assistenza in tutto l'iter di qualsivoglia procedura di affidamento si intendesse espletare al fine di verificare la reperibilità, sul mercato, di altra ed opportuna polizza assicurativa a copertura dei rischi afferenti l'impianto TMB, fornendo - nel più breve tempo possibile (anche 2 giorni) - il Capitolato e le schede tecniche necessarie per la quotazione del rischio.

GB Intermediazioni Assicuratrici Srl

Via Vella, 15 - 84122 Salerno - P.I. 04445620653

R.U.I. n° B000191898 Tel. 089 223420 - Fax 089 224540

e-mail - info@gbintermediazioni.it

PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it



Certificate Number / Numero Certificato: QMS-01134903-20

Issue Date / Data di Emissione: 03-03-2020

Current Certification Date / Emissione Corrente: 03-03-2020

This Certificate is valid till / Data Scadenza Certificato: 03-03-2023



A tale ultimo riguardo, è, però, doveroso rappresentare e sottolineare che, **ovemal si optasse per l'espletamento di formale procedura di affidamento aperta al mercato, appare più che verosimile (se non "quasicerto") che nessuna Compagnia assicurativa parteciperà alla procedura selettiva in quanto l'ambito assicurativo in questione è particolarmente invisito agli OO.EE. di settore. Tanto, senza considerare l'ulteriore rischio** – ad avviso dello scrivente, ancor più grave – **che, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva, il sopra citato O.E. di origine tedesca che ha, per ora, manifestato la propria disponibilità ad assicurare il rischio in questione, possa, molto probabilmente, "tirarsi indietro".**

Vi preghiamo pertanto di esaminare la situazione anche alla luce delle considerazioni sopra svolte. Noi intanto rimaniamo in attesa di Vostre determinazioni, rammentando che – nell'ipotesi in cui si intendesse optare per la sottoscrizione della polizza assicurativa offerta dalla sopra citata Compagnia assicurativa di origine tedesca - i diritti di intermediazione, ridotti al minimo, saranno pari al 6% da aggiungere al premio lordo proposto.

A disposizione per ogni eventualità, porgo cordiali saluti.

La Direzione Tecnica
Ing. Mario Gedressi
(non firmato per trasmissione elettronica)

GB Intermediazioni Assicuratrici Srl

Via Vella, 15 – 84122 Salerno – P.I. 04445620653
R.U.I. n° B000191898 Tel. 089 223420 – Fax 089 224540
e-mail - info@gbintermediazioni.it
PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it



Certificate Number / Numero Certificato: QMS-01136903-20
Issue Date / Data di Emissione: 03-03-2020
Current Certification Date / Emissione Corrente: 03-03-2020
This Certificate is valid till / Data Scadenza Certificato: 03-03-2023

Incendi rifiuti, Costa: "In un anno 262 roghi"

IN PUBBLICO



Publicato il: 29/05/2019 13:28

"Negli ultimi anni sono stati numerosi gli incendi avvenuti presso gli impianti di gestione dei rifiuti e in particolare ad essere interessati sono stati gli stoccaggi di rifiuti presenti nelle aree pertinenziali degli stessi. La frequenza degli incendi soprattutto a partire dagli ultimi mesi del 2017 è tale da rappresentare un rischio di emergenza nazionale: sulla base dei dati forniti dal ministero dell'Interno relativamente agli incendi dall'inizio della legislatura, quindi sostanzialmente in un anno, emerge un totale di 262 incendi, quindi una media di uno ogni tre giorni, di cui 165 incendi presso aree di deposito di rifiuti". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in audizione davanti alla Commissione Ecologia sul tema dei roghi di rifiuti.

"Per quanto riguarda la tipologia di incendi in relazione a ciò che brucia, statisticamente brucia quasi sempre plastica e varie tipologie di carte, quasi sempre è plastica o entrambe insieme, il che è ovvio perché l'umido non ha molto senso che bruci", aggiunge il ministro.

GB Intermediazioni Assicurative Srl

Via Vella, 15 - 84122 Salerno - P.I. 04445620653

R.U.I. n° B000191898 Tel. 089 223420 - Fax 089 224540

e-mail - Info@gbintermediazioni.it

PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it



Certificate Number / Numero Certificato: QMS-01136903-20

Issue Date / Data di Emissione: 03-03-2020

Current Certification Date / Emissione Corrente: 03-03-2020

This Certificate is valid till / Data Scadenza Certificato: 03-03-2023



SPETT.LE
ECOAMBIENTE SALERNO SPA
VIA SABATO VISCO, 20
LOCALITA MIGLIARO
84132 SALERNO SA

Salerno, 26/05/2020

Oggetto: richiesta di pagamento premi

Importi In EUR. Banca d'appoggio: Iban:IT58C 08784 76210 01100 0107438 - BANCA MONTEPRUNO intestato a GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL

Codice	N.polizza	Descrizione	Importo EUR	Effetto
054044887	PROVV.	Nuovo contratto (2) - Dparag Italia Spa C/o Bai - Broker - All Risks Property	248.000,00	31/05/2020
054044889	fattura	Fee da cliente - Consulenza Assicurativa su emissione polizza all risk	14.880,00	31/05/2020
Totale EUR			262.880,00	

Gent **dr. Raïmo**,
e.p.c. **dr. Montefusco**,

Con la presente ci permettiamo chiedere il pagamento degli importi indicati in oggetto e relativi alla trattativa di rinnovo della polizza all risk della Ecoambiente.

Al fine dell'attivazione delle garanzie tutte, unitamente alla rimessa del premio, è fondamentale ricevere:

- BOZZA DEFINITIVA - da timbrare e siglare su ogni pagina in basso a destra
- CONFERMA EMISSIONE - da timbrare e siglare su ogni pagina in basso a destra
- INDICAZIONE DEL CODICE CIG ATTRIBUITO ALLA TRANSAZIONE FINANZIARIA.

La rimessa potrà essere effettuata tramite assegno bancario non trasferibile intestato a **GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL**, oppure tramite bonifico (copia contestuale per noi) con valuta fissa per il beneficiario.

In ottemperanza alla vigente normativa, rammentiamo che il pagamento dei premi assicurativi con denaro contante: (a) è ammesso per le coperture del ramo responsabilità civile auto (RCA) e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la RCA, nel limite di 1.000,00 Euro; (b) è vietato per polizze del Ramo Vita; (c) è ammesso per i contratti di assicurazione contro i danni, nel limite di 750 Euro annui, per ciascun contratto.

Restiamo in attesa di quanto sopra per effettuare le opportune registrazioni contabili e, ringraziandoVi per l'attenzione che riserverete alla presente, inviamo cordiali saluti.

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL
EMMA D'ANGELO

Nicola Troncone
Tel: 089 223420
Fax: 089 224540

GB Intermediazioni Assicurative Srl
Via Vella, 15 - 84122 Salerno - P.I. 04445620653
R.U.I. n° 8000191898 Tel. 089 223420 - Fax 089 224540
e-mail - info@gbintermediazioni.it
PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it



Certificate Number / Numero Certificato: 12081103
Issue Date / Data di Emissione: 15/03/2017
Current Certification Date / Emissione Corrente: 29/03/2018
This Certificate is valid till / Data Scadenza Certificato: 31/03/2020

DARAG



Broker
Assicurativo
Italiano

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953

Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

Con il presente allegato 2 che forma parte sostanziale ed integrante della polizza n. **BOZZA** si prende atto che le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE riportate sul FASCICOLO INFORMATIVO devono intendersi abrogate ed interamente sostituite dal presente allegato 2 della polizza n. **BOZZA** composto di n. **35** pagine oltre le n. **8** precedenti.

FERMO IL RESTO

TIMBRO E FIRMA DELL'ASSICURATO

DARAG ITALIA Spa
AGENZIA GENERALE DI VENEZIA – COD. 0953

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 arl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **65**

POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

POLIZZA N° BOZZA
ASSICURATO: ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE
INDIRIZZO: VIA VISCO, 20 84132 SALERNO (SA)
PARTITA IVA: 04773540665
DURATA: ANNI 1 MESI: 00 GIORNI: 0 **RATEAZIONE:** ANNUALE
DECORRENZA: ORE 24.00 del 31 - 05 - 2020
SCADENZA: ORE 24.00 del 31 - 05 - 2021
SCADENZA 1° RATA SUCCESSIVA: ORE 24.00 del STR - Senza Tadito Rinnovo
COASSICURAZIONE E DELEGA: 100%
BROKER: BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL **WEB:** baibroker.com

UBICAZIONI DEL RISCHIO:

1	VIA BOSCO 71 S/P. 195	84091	BATTIPAGLIA	(SA)
---	-----------------------	-------	-------------	------

PREMIO ALLA FIRMA:

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

RATE SUCCESSIVE: Senza tacito rinnovo

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO

Polizza emessa in..... n. 3 esemplari ad un solo effetto

L'ASSICURATO

DARAG ITALIA Spa

Il pagamento dell'importo di €dovuto alla firma del presente Certificato di Assicurazione, è stato
effettuato a mie oggi alle ore in (IL BROKER)

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

PREMESSA

La presente assicurazione è retta da quanto pattuito nei paragrafi che seguono:

1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

2. PRECISAZIONI

3. CONDIZIONI SPECIALI

4. PROSPETTO CAPITALI ASSICURATI E PREMI – SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

5. VINCOLI

6. FRANCHIGIE E SCOPERTI

7. LIMITI DI RISARCIMENTO

8. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

9. DEFINIZIONI DI POLIZZA COMUNI ALLE SEZIONI DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

10. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

- 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3) Modifiche dell'assicurazione
- 4) Aggravamento del rischio
- 5) Diminuzione del rischio
- 6) Recesso in caso di sinistro
- 7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 8) Oneri
- 9) Foro competente
- 10) Rinvio alle norme di legge
- 11) Cose assicurabili a condizioni speciali
- 12) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 13) Ispezione delle cose assicurate
- 14) Obblighi in caso di sinistro
- 15) Esagerazione dolosa del danno
- 16) Procedura per la valutazione del danno
- 17) Mandato dei Periti
- 18) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- 19) Assicurazione parziale
- 20) Assicurazione presso diversi assicuratori
- 21) Limite massimo dell'indennizzo
- 22) Interpretazione del contratto
- 23) Pagamento dell'indennizzo

11. "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

Oggetto dell'assicurazione

Esclusioni

Enti esclusi dall'assicurazione

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **36**

Delimitazioni - da comma a) a comma l)

12. "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI A "PERDITA DI PROFITTO LORDO"

- 1) Oggetto dell'assicurazione
- 2) Esclusioni
- 3) Indennizzo pagabile
- 4) Costi fissi di esercizio non assicurati
- 5) Cessazione dell'attività dopo il sinistro
- 6) Liquidazione dell'attività dell'assicurato
- 7) Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
- 8) Assicurazione parziale
- 9) Aggiustamenti
- 10) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 11) Obblighi in caso di sinistro
- 12) Esagerazione dolosa del danno
- 13) Procedura per la valutazione del danno
- 14) Mandato dei periti
- 15) Determinazione del danno
- 16) Assicurazione parziale
- 17) Franchigia
- 18) Assicurazione presso diversi assicuratori
- 19) Limite massimo dell'indennizzo
- 20) Pagamento dell'indennizzo
- 21) Cessazione del rischio – Risoluzione del contratto

13. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

1. Ricorso Terzi
2. Rischio locativo
3. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro
4. Rifiuti tossico nocivi e radioattivi
5. Mercè flottanti
6. Assicurazione del costo di ricostruzione o di impiego (valore a nuovo)
7. Anticipo indennizzi
8. Deroga alla proporzionale
9. Rinuncia alla rivalsa
10. Termini avviso sinistro
11. Conservazione delle tracce del sinistro
12. Dimostrazione di danno
13. Denuncia contestata del sinistro
14. Operazioni peritali
15. Recesso in caso di sinistro
16. Parificazione dei danni
17. Leeway Clause
18. Vincolo Autorità
19. Selling price
20. Buona fede
21. Modifiche negli stabilimenti
22. Contiguità e vicinanze pericolose
23. Danni precedenti
24. Onorari dei periti
25. Macchinario in leasing
26. Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
27. Indennizzo separato per ciascuna partita
28. Diminuzione delle somme assicurate
29. Ricostruzione di archivi

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

- 30. Spese di rimozione e ricollocamento
- 31. Merci sotto carico e scarico
- 32. Stima
- 33. Cose assicurabili a condizioni speciali
- 34. Inclusione automatica di depositi
- 35. Merci e macchinario presso terzi
- 36. Merci in esposizione presso fiere, mercati e mostre
- 37. Chiusa istruttoria
- 38. Mezzi di dipendenti e di terzi ed effetti personali
- 39. Enti all'aperto
- 40. Dichiarazioni dell'Assicurato
- 41. Vincolo
- 42. Clausola Broker

14. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI a "Perdita di Profitto Lordo"

- 01 Beni non assicurati nella sezione di riferimento
- 02 Costi fissi di esercizio non assicurati
- 03 Franchigia sulle sezioni di riferimento
- 04 Periodo massimo di indennizzo

1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

In **VIA BOSCO 11 S.P. 195 - 84091 BATTIPAGLIA**, nell'ubicazione di rischio della scheda di polizza:
Esiste un'impresa che svolge principalmente l'attività di:

- ✓ lavorazione e smaltimento rifiuti pericolosi e non.

L'assicurazione è operante per il ciclo completo delle produzioni / delle lavorazioni / dei commerci, e pertanto si intendono comprese in garanzia tutte le attività connesse, complementari, sussidiarie, accessorie, nessuna esclusa né eccettuata, nonché qualsiasi altra attività prevista dall'atto costitutivo e/o dallo statuto sociale dell'Assicurata.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA SpA** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BÖZZA**
Composto di pagine n° **36**

Complesso di fabbricati contigui e/o comunicanti e/o separati, elevato a più piani fuori terra costruito con strutture portanti verticali in cemento armato e/o materiali incombustibili, pareti laterali in laterizi e/o materiali incombustibili, copertura del tetto in materiali incombustibili.

Possono coesistere tunnel, anche mobili e costruiti su strutture portanti in materiali incombustibili e coperti con teli di protezione laterali e/o di copertura in PVC autoestinguento.

Non si esclude tuttavia l'esistenza di tette e minori dipendenze aventi caratteristiche costruttive diverse da quelle descritte.

Tale fabbricato è adibito a stabilimento industriale per la raccolta, lavorazione e smaltimento rifiuti. Coesistono depositi di prodotti riciclati e trattati, uffici, servizi aziendali, cabine elettriche di trasformazione, ed altre minori dipendenze a servizio dell'attività.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza e lo stoccaggio di infiammabili e di merci anche speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare conformemente all'attività svolta.

L'assicurazione è perciò operativa per i cicli completi delle lavorazioni, commerciali, per i servizi, per i depositi (anche non identificati e/o desumibili sul certificato camerale), gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le minori dipendenze, senza esclusioni di sorta.

Le predette attività vengono esercitate, anche all'aperto, con i processi produttivi e/o lavorazioni anche preliminari, complementari, concorrenti, accessorie e sussidiarie normalmente connesse con le stesse.

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che i processi di lavorazione, le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, di merci speciali o di imballaggi combustibili, il trattamento delle materie e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare anche in deroga a condizioni a stampa di polizza, escluso l'impiego di energia nucleare.

L'assicurazione opera perciò per i cicli completi delle lavorazioni ed anche per i singoli reparti e/o stabilimenti che limitino la loro attività alla produzione o lavorazione di singole parti, nulla escluso.

Si intendono altresì comprese nell'assicurazione le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito dell'insediamento ed ogni minore dipendenza.

2. PRECISAZIONI

1. vincoli n. XX (nessun vincolo)

3. CONDIZIONI SPECIALI

Si intendono espressamente richiamate ed operative le seguenti condizioni di polizza riferite ad entrambi le sezioni 11) "Tutti i rischi Danni Diretti" e 12) "Tutti i rischi Danni Indiretti":

- Delineazioni di garanzia: da comma a) a comma l);
- Condizioni Particolari Sezione Danni Diretti: si intendono espressamente richiamate ed operative tutte le Condizioni Particolari Sezione Danni Diretti della presente polizza, ad esclusione delle seguenti: "Merci flottanti" n. 16 "Leeway Clause", n. 31 "Stima";
- Condizioni Particolari Sezione Danni Indiretti: si intendono espressamente richiamate ed operative le condizioni dall'1 al n. 12.
- Si dà e si prende atto che la franchigia frontale 20% minimo € 500.000,00 (cinquecentomila/00) si considererà ridotta a 20% minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00) dalle ore 24:00 del giorno del collaudo dell'impianto di idonee termocamere su tutte le aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
ATTENZIONE: per essere valida la riduzione della franchigia frontale deve essere inviato mezzo PEC al Broker, il collaudo positivo integrato al sistema d'allarme antincendio collegato con le autorità del V.V.F. assieme alle planimetrie con posizionamento, aree di coperture delle stesse termocamere e ampia documentazione fotografica.
- In deroga al Art. 7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione la presente polizza si deve intendere Senza Tacito Rinnovo terminando la sua operatività alle ore 24:00 del giorno di scadenza ed eventualmente dovrà essere rimessa una nuova polizza o sottoscritta una appendice specifica di rinnovo.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -

Cod. 0953

Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA

Composto di pagine n° 05

4. PROSPETTO CAPITALI ASSICURATI E PREMI

A) SEZIONE ALL RISKS DANNI DIRETTI

Partite	Enti Assicurati	Capitali	Tasso (%)	Premio Imponibile
1)	Complesso dei fabbricati comprese tettele e minori dipendenze	€ 15.652.000,00	Tc	
2)	Rischio locativo	€ ZERO - esclusa	Tc	
3)	Macchinari, impianti, attrezzature, arredamenti compreso CED ed apparecchiature elettroniche d'ufficio (di proprietà ed in leasing)	€ 20.130.000,00	Tc	
4)	Merci in genere ed in conto lavorazione	€ ZERO - esclusa	Tc	
5)	Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00	Tc	
5)	Demolizioni e sgombero	€ 1.000.000,00	Tc	
6)	Fenomeno elettrico	€ 1.000.000,00	Tc	
7)	Guasti macchine	€ ZERO - esclusa	Tc	
8)	Maggiori costi	€ 1.000.000,00	Tc	
Totale parziale Sezione A)		€ 39.782.000,00		

B) SEZIONE ALL RISKS DANNI INDIRETTI LA PERDITA DI PROFITTO LORDO

Partite	Enti Assicurati	Capitali	Tasso (%)	Premio Imponibile
1)	Perdita di Profitto Lordo	€ 5.000.000,00	Tc	
2)	Aumento somma assicurata	€ ZERO - esclusa	ESCLUSA	ESCLUSA
Totale parziale Sezione B)		€ 5.000.000,00	Tc	--
Totale parziale Sezione A)+B)		€ 44.782.000,00	Tc	--

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n° 85

C) TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

Totale premio netto annuo Sezione A)	€
Totale premio netto annuo Sezione B)	€
Totale premio netto annuo	€
Premio netto annuo	€
Addizionali di gestione	€
Premio imponibile annuo	€

5. VINCOLI

Vincolo n. 1: NESSUNO

6. FRANCHIGIE E SCOPERTI

A) SEZIONE DANNI DIRETTI

(le seguenti franchigie e scoperti si intendono sempre)
Relativamente alle condizioni della presente polizza il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, del seguente importo: se superiori a **scoperto 20% e franchigia frontale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00)**. Come riportato al punto 3 Condizioni Speciali la presente franchigia frontale si considererà automaticamente ridotta a 20% minimo € 400.000,00 (quattrocento/00) dalle ore 24:00 del giorno del collaudo dell'impianto di idonee termocamere su tutte le aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

ATTENZIONE: per essere valida la riduzione della franchigia frontale deve essere inviato mezzo PEC al Broker, il collaudo positivo integrato al sistema d'allarme antincendio collegato con le autorità dei VV.F assieme alle planimetrie con posizionamento aree di copertura delle stesse termocamere ed ampia documentazione fotografica.

01. Acqua condotta	€ 500,00 (cinquecento/00)
02. Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta	€ 500,00 (cinquecento/00)
03. Fumo	€ 500,00 (cinquecento/00)
04. Urto veicoli	€ 500,00 (cinquecento/00)
05 Fenomeno elettrico ed elettronico	€ 500,00 (cinquecento/00)
05 Fenomeno elettrico ed elettronico per Turbina, caldaia, forno, generatore, trasformatore, alternatore	20% minimo € 50.000,00 (cinquantamila/00)
06. Eruzioni vulcaniche	€ 10.000,00 (diecimila/00)
07. Grandine su elementi fragili	€ 2.000,00 (duemila/00)
10. Inondazioni, alluvioni allagamenti	€ 10.000,00 (diecimila)
11. Terremoto, bradisismo, fenomeni tellurici/smottamento del terreno	€ 10.000,00 (diecimila/00)
12. Danni da movimentazione interna ed urto veicoli	€ 500,00 (cinquecento/00)
13. Collasso strutturale	€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00)
14. Per tutti gli altri eventi	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n° 35

15. Atti vandalici, terrorismo e dolo	Scoperto 50% - Minimo € 500.000,00 (cinquecentomila /00)
Con esclusione di:	
Onorario del periti	Senza scoperto e/o franchigia
Onorari di architetti, Ingegneri e consulenti	Senza scoperto e/o franchigia
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro compresi rifiuti tossico-nocivi	Senza scoperto e/o franchigia

B) SEZIONE DANNI INDIRETTI - PERDITA DI PROFITTO LORDO

(le seguenti franchigie e scoperti si intendono sempre operanti in aggiunta alle franchigie Danni Diretti).

01. Periodo d'indennizzo	:	mesi 12 (dodici)
02. Giorni lavorativi annui	:	giorni 240 (duecentoquaranta)
03. Franchigie	:	Giorni 30 (trenta) - Scoperto 20% MINIMO € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

7. LIMITI DI RISARCIMENTO

(I seguenti limiti di risarcimento si intendono sempre operanti)

Relativamente alle condizioni della presente polizza, in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a:

CON I SEGUENTI SOTTOLIMITI	
001. Per tutti gli eventi	€ 20.000.000,00 (ventimilioni) stop loss
002. Atti vandalici e dolosi	50% (cinquantapercento) della somma assicurata
003. Terrorismo	60% (cinquantapercento) della somma assicurata
004. Vento e grandine (atmosferici)	80% (ottantapercento) della somma assicurata
005. Inondazioni, alluvioni e allagamenti	30% (trentapercento) della somma assicurata
006. Eruzioni vulcaniche	30% (trentapercento) della somma assicurata
007. Terremoto bradisismico (fenomeni tellurici/smottamento di terreno)	30% (trentapercento) della somma assicurata
008. Sovraccarico neve	50% (trenta per cento) della somma assicurata
009. Acqua condotta	€ 100.000,00 (centomila/00)
010. Spese di ricerca e riparazione del acqua condotta	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
011. Vento e grandine su elementi fragili	30% (trenta per cento) della somma assicurata
012. Gelo	10% (dieci per cento) della somma assicurata
013. Acqua piovana	30% (trenta per cento) della somma assicurata
014. Furto - rapina estorsione	€ 15.000,00 (cinquantamila/00)
016. Fenomeno elettrico/elettronico	v. prospetto capitali assicurati sezione A) punto 6)

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n°85

017. Spese di demolizione, sgombero trasporto e trattamento dei residui del sinistro compresi i rifiuti/tossico/nocivi/radioattivi	:	v. prospetto capitali assicurati sezione A) punto 5)
018. Onorari dei periti	:	€ 100.000,00 (centomila/00)
019. Onorari architetti, Ingegneri e consulenti	:	€ 100.000,00 (centomila/00)
020. Ricostruzioni archivi	:	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
021. Spese di rimozione e ricollocamento	:	€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)
022. Mercè in esposizione presso Fiere/Mostre/Mercati	:	€ 100.000,00 (centomila/00)
023. Mercè e Macchinario presso terzi nei confini dello Stato Italiano	:	€ 1.000.000,00 (unmilione/00)
024. Danni da eventi atmosferici ad enti all'aperto	:	€ 100.000,00 (centomila/00)
025. Cose assicurabili a condizioni speciali (commi a+b+c+d+e)	:	€ 100.000,00 (centomila/00)
026. Danni da movimentazione interna ed urto veicoli	:	€ 100.000,00 (centomila/00)
027. Intasamento, traboccamento di gronde pluviali con e senza rottura degli stessi	:	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
028. Fabbricati e/o tetti aperti da uno o più lati ed incompleti nelle coperture o nei serramenti, ecc. (vedere delimitazione di polizza)	:	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
029. Serramenti, vetrate e lucernari in genere	:	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
030. manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento compreso cemento amianto, ecc.	:	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
031. Collasso strutturale del Fabbricato	:	20% (venti per cento) della somma assicurata

STOP LOSS: Fermo quanto riportato nelle singole clausole per sinistro e per tutti i sinistri di ogni periodo di assicurazione la Società non indennizza un importo superiore a € 20.000.000,00 (Ventimilioni/00).

8. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Al sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione l'Assicurato dichiara che, in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza:

a) negli ultimi 6 anni si sono verificati i seguenti sinistri:

Data sinistro	Importo liquidato	Garanzia colpita
NESSUNO	NESSUNO	NESSUNA

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo delle polizze e allegati/appendici.

L' ASSICURATO

Agli effetti dell'articolo 1341 C.C. Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Articolo 01: Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti;

Articolo 06: Diritto di recesso della Società e dell'Assicurato dopo ogni denuncia di sinistro;

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n°35

Articolo 07: Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 1 mese prima della scadenza annuale;

Articolo 16: Procedura per la valutazione del danno;

Articolo 17: Mandato ai Periti;

Articolo 20: Assicurazione presso diversi assicuratori: obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore;

Articolo 23: Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria;

L' ASSICURATO

9. DEFINIZIONI DI POLIZZA COMUNE ALLE SEZIONI DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurazione : il contratto di assicurazione.

Polizza : il documento che prova l'assicurazione.

Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione.

Assicurato : il/ i soggetti (Azienda/e) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società : l'impresa assicuratrice.

Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Comunicazioni : per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per PEC o via mail al Broker richiamato nel testo di polizza, alla quale sono parificati telefax, telex e telegrammi.

ALTRE DEFINIZIONI

Fabbricati

Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Macchinario

Per "Macchinario" si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature ed elaboratori elettronici comprese relative

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° 35

periferiche, impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, nonché enti all'aperto.

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato e/o in locazione. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, macchine per uffici, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative e a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni "merci" e "fabbricati".

Merci

Per "Merci" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari. Sono pure comprese scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione. Si intendono convenzionalmente compresi nella definizione "merci" le cose assicurabili a condizioni speciali, ovunque imposte sino a concorrenza di quanto assicurato.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, compresi gioielli, opere d'arte e quant'altro similare.

Costo variabile della produzione venduta

L'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

Profitto Lordo è la differenza tra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri eventuali costi di esercizio variabili non assicurati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

Periodo di indennizzo

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24 del giorno in cui la polizza non ha più effetto, fermo quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

Rapporto di Profitto Lordo

Il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto come descritto nella definizione di "aggiustamento";

Polizza di riferimento

La polizza alla quale questa assicurazione si riferisce al fine di verificarne l'operatività.

Ricavi di vendita

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nel luogo dichiarato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite.

Spese Fisse I Costi che non variano in funzione della produzione e che, in conseguenza, continuano ad essere a carico dell'Assicurato malgrado l'interruzione totale o parziale di attività provocata dal sinistro;

Volume di affari Il totale degli importi incassati dall'Assicurato o costituenti suo credito per merci vendute e consegnate o per servizi resi dall'Assicurato stesso, al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A.

Volume di affari annuo Il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro;

Volume di affari di riferimento Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei 12 mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo eccede i dodici mesi o proporzionalmente ridotto quando il periodo di indennizzo sia inferiore ai dodici mesi;

L' ASSICURATO

DARAG ITALIA Spa

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n°85

10. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1 - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del CC.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 2 - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati al broker al quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi trenta giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Modifiche dell'assicurazione

Art. 3 - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Aggravamento del rischio

Art. 4 - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Art. 5 - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Recesso in caso di sinistro

Art. 6 - Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere, con preavviso di 90 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia incendio stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa per ciascuna la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Art. 7 - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto o senza tacito rinnovo.

Oneri

Art. 8 - Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Foro competente

Art. 9 - Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'assicurato.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

Rinvio alle norme di legge

Art.10 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cose assicurabili a condizioni speciali

Art. 11 - Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors;
 - c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici;
 - d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.
- Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Art. 12 - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Ispezione delle cose assicurate

Art. 13 - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni senza opporre qualsiasi eccezione.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 14 - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso al broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziarla o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno, solo nei casi di particolare rilevanza economica. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad autorizzazione scritta del perito o liquidatore incaricato;
- e) predisporre un elenco dettagliato del danno subito con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alla partita "Merci" deve altresì mettere a disposizione della Società la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

Esagerazione dolosa del danno

Art. 15 - Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **36**

Procedura per la valutazione del danno

Art. 16 - L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
 - b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

Art. 17 - I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'articolo 4, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 15;
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 20;
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del successivo articolo 18 lettera II), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Art. 18 - Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - intere, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - "Fabbricati" - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II - "Macchinario" - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III - "Merci" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per "Fabbricati" (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e riducendo da tale risultato il valore dei residui;

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

- per "Macchinario" e "Merci" (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illuse ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali.

Assicurazione parziale

Art. 19 - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Art. 20 - Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a nonedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore Insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri.

Limite massimo dell'indennizzo

Art. 21 - Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata o maggiore di quella indicata nello **STOP LOSS**.

Interpretazione del contratto

Art. 22 - Premesso che nel caso di discordanza tutte le Condizioni Particolari e/o Aggiuntive e/o Speciali di entrambe le sezioni di polizza "danni diretti" o "danni indiretti" prevalgono sulle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene tra le Parti che, qualora in caso di danno le norme qui contenute si prestassero a diverse interpretazioni, si considererà convenzionalmente valida l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.

Pagamento dell'indennizzo

Art. 23 - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di amichevole liquidazione o del verbale di perizia salvo che, nei confronti dell'Assicurato o, se trattasi di Società, del suo legale rappresentante, sia stato aperto un procedimento penale per incendio doloso ovvero ad esso sia stato notificato - relativamente al sinistro - un avviso di reato ovvero ancora alla Società sia stato notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge.

L' ASSICURATO

DARAG ITALIA Spa

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **85**

11. "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE "ALL RISKS"

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce l'insediamento/stabilimento descritto nella presente polizza, salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle parti della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente alla partita "Macchinario". Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche di proprietà di terzi - da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, sequestri, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato, militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Ass.to provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3) causati da dolo dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata;
- 4) di inquinamento e di contaminazione;
- 5) di infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, ammanchi, sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, contabbando ed esportazione illegali;
- 6) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari;
- 7) causati in maniera certa e diretta da deterioramento, usura o logoramento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici quali danni provenienti da ruggine ed incrostazione.
- 8) di perdite di mercato e danni indiretti di qualunque genere;
- 9) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata;
- 10) di furto e rapina;
- 11) di guasti meccanici ed elettrici in genere, rotture, scondizionamento o anomalie di funzionamento dei macchinari, deterioramento, usura o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato anche se causati dal suo normale funzionamento;
- 12) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- 13) subiti da mercurio refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata;
- 14) la Società non indennizzerà i danni - che si verifichino prima, durante o dopo l'anno 2000 - direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva del calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando o istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente od indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati,

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n° 25

microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in
previsione del cambio di data all'anno 2000.

ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La polizza non copre:

1. il valore dell'area, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
2. i veicoli iscritti al PRA quando si trovano al di fuori della proprietà assicurata;
3. aeromobili e natanti;
4. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue
se di valore singolo superiore a € 5.000,00.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Le seguenti delimitazioni di garanzia si intendono sempre operanti:

a) Si intendono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, vento ai
beni assicurati posti sotto tetto e tettoie dei fabbricati previsti in polizza.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
- gru, antenne, cavi aerei, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto.

b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i
danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei
Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi
e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

c) Relativamente alla copertura dei "tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato, atti vandalici o dolosi", la Società e l'Assicurato possono recedere, in qualunque momento, dalla
copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte
della Società questa provvederà al rimborso della parte di premio da conteggiarsi sulla base del tasso netto
annuo dello zero/decimi promille - relativa al periodo di rischio non corso.

d) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati posti al di sopra di 12 cm. Su
appositi bancali, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono
causati da terremoto.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con
preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti
garanzie e il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza
della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del
Contraente la parte del premio (al netto dell'imposta) pagato per la presente garanzia relativamente al
periodo di rischio non corso.

La presente garanzia si intende prestata fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli delle
Condizioni di polizza "Limiti di indennizzo" e "Franchigie".

e) Terremoto, eruzione vulcanica, fenomeni tellurici

Relativamente alla copertura terremoto, eruzione vulcanica, fenomeni tellurici la Società risponde dei danni
materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di
terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause
endogene.

Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al
verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio
e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con
preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
 Cod. 0953
 Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
 Composto di pagine n° 36

lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie e il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del Contraente la parte del premio (al netto dell'imposta) pagato per la presente garanzia relativamente al periodo di rischio non corso.

La presente garanzia si intende prestata fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli delle Condizioni di polizza "Limiti di indennizzo" e "Franchigie".

f) Furto, rapina ed estorsione compresi valori

(Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

A parziale deroga dell'articolo 10) delle "esclusioni" di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dal furto/rapina delle cose assicurate.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta nei locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

L'assicurazione è estesa:

a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'area di pertinenza degli stabilimenti assicurati e/o all'interno dei locali descritti in polizza.

Si conferma che, ai fini della presente estensione, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza. Relativamente alla garanzia "Valori" si precisa che sono indennizzabili i danni:

1) di furto, rapina ed estorsione all'interno dei locali descritti in polizza e/o nell'area di pertinenza dello stabilimento;

2) in occasione di:

- furto a seguito di infortunio od impreviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati, i vettori ed i dirigenti, i dipendenti di banche, gli addetti di istituti di vigilanza), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli delle Condizioni di polizza "Limiti di indennizzo" e "Franchigie", fermo l'eventuale scoperto per mezzi di chiusura insufficienti.

F.1) Mezzi di Chiusura dei locali

Agli effetti della garanzia furto, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale almeno a 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

F,2) Deroga mezzi di chiusura dei locali (sempre operante)

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto dal precedente articolo f.1) "Mezzi di chiusura dei locali", la Società corrisponderà all'Assicurato il novanta per cento (90%) dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente dieci per cento (10%) a carico dell'Assicurato stesso, con il minimo/massimo di quanto stabilito negli appositi articoli delle Condizioni di Polizza "Limiti di Indennizzo" e "Franchigie";

- se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dal predetto articolo f.1), ma viene accertato che altre aperture non erano conformi a quanto previsto dalla clausola stessa, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidabile a termini di polizza fermo quanto stabilito negli appositi articoli delle Condizioni di Polizza "Limiti di Indennizzo" e "Franchigie".

g) Danni elettrici ed elettronici

(Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

A parziale deroga dell'articolo 11 delle "Esclusioni" di polizza, ferme restando le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali elettrici ed elettronici propri del macchinario, delle attrezzature e dell'arredamento, compreso C.E.D., e macchine elettroniche per ufficio in genere, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
2. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
3. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
4. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza.

La presente garanzia si intende prestata fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli delle Condizioni di polizza "Limiti di Indennizzo" e "Franchigie".

L'ASSICURATO

DARAG ITALIA Spa

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n°85

12. "TUTTI RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI A PERDITA DI PROFITTO LORDO

Art. 01 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato per la perdita di profitto lordo derivante da interruzione, riduzione, impedimento, intralcio, totale o parziale, dell'attività svolta dall'Assicurato o per conto dello stesso, nonché l'aumento dei costi di esercizio, conseguente ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I - "Danni Diretti" e salvo le eccezioni di seguito riportate.

Art. 02 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite o delle spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) provvedimenti imposti dall'autorità;
- b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge che impediscano o rallentino la fornitura di materiali.
- c) conseguenti ad un sinistro di furto, rapina o estorsione;
- d) conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, dei dipendenti;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 03 - Indennizzo Pagabile

1) Relativamente alla perdita di "Profitto Lordo"

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Compagnia sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'Art. 4 - Costi fissi di esercizio non assicurati della presente sezione, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa - Cod. 0953

Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n° 95

2) Relativamente alla partita 2 "Retribuzioni" (applicabile solo in quanto le retribuzioni siano state escluse dalla partita n. 1 e assicurate separatamente con la partita n. 2)

L'assicurazione è prestata per la perdita concernente le retribuzioni e la Compagnia sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto delle retribuzioni all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, la parte delle spese supplementari di cui al suddetto punto 1b relativa alla partita 1) non indennizzabile in base alla condizione stessa, nel limite però dell'importo addizionale che sarebbe stato pagato a norma del comma a) che precede se tali spese non fossero state sostenute, al netto di qualsiasi risparmio realizzato sulle retribuzioni, in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo.

Art. 04 - Costi fissi di esercizio non assicurati Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione di profitto lordo) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Art. 05 - Cessazione dell'attività dopo il sinistro La Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività dell'Assicurato cessa definitivamente dopo il sinistro. Non è considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti, stabilimenti od impianti di tipo o ubicazione diversa da quelli esistenti, fermo sempre l'oggetto dell'attività dell'Assicurato. Quando si tratti di cessazione di attività parziali, fermo quanto sopra stabilito, è ammessa la riattivazione anche per produzioni diverse.

Art. 06 - Liquidazione dell'attività dell'Assicurato Nessun indennizzo sarà effettuato a termini di questa sezione di polizza se l'Assicurato viene posto in liquidazione o è messo sotto il controllo di un liquidatore, in caso di fallimento o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale.

Art. 07 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella o quelle indicate in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Profitto Lordo durante il periodo di indennizzo.

Art. 08 - Assicurazione parziale Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Art. 09 - Aggiustamenti Al rapporto di profitto lordo, al volume di affari annuo ed al volume di affari di riferimento dovranno essere apportati tutti quegli aggiustamenti che possono essere necessari per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "rapporto delle retribuzioni" del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** - Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n°86

Art. 10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso al broker e/o alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza in deroga all'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) fornire a proprie spese alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro sessanta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sgravate che in corso di lavorazione.

Art. 12- Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominali, uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **99**

articolo 06) delle Norme che regolano l'assicurazione danni da Interruzione di esercizio;
c) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si è rifiutato di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 15 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita di Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio l'andamento di mercato;

b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate con il massimo del 20% del "Margine di contribuzione" assicurato.

Art. 16 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori; è ammessa una tolleranza nella misura del 10%.

Art. 17 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

Art. 18 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Comunque, anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 04) delle presenti Norme che regolano l'assicurazione "danni da Interruzione di esercizio", la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% (ventipercento) della somma stessa.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° 36

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data di accordo tra le Parti sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo dell'Assicurato.

Art. 21- Cessazione del rischio. Risoluzione del Contratto

Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
2. messa in liquidazione.

IL CONTRAENTE

DARAG ITALIA SPA

13. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

Le seguenti condizioni particolari si intendono sempre operanti:

1. Ricorso dei Terzi

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato e dei dipendenti e/o di responsabilità personale dei dirigenti risponde fino alla concorrenza di quanto assicurato alla relativa partita di polizza, dei danni causati da un eventuale sinistro ai beni mobili ed immobili di terzi e/o vicini e/o locatari e dei danni ad essi conseguenti ed indiretti, entro il limite, per questi ultimi, del 20% del massimale assicurato. Sono pure compresi i danni ai veicoli immatricolati all'P.R.V. di proprietà di terzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società, tranne nell'ipotesi in cui venga differito il giuramento decisorio e suppletorio. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2. Rischio locativo (valida solo se richiamata in polizza)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde fino alla concorrenza del massimale assicurato alla relativa partita di polizza, secondo le Condizioni di Assicurazione e secondo le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locati tenuti in locazione dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

3. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico e trattare i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 eri - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa - Cod. 0953

Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n° 95

4. Rifiuti "Pericolosi, Tossici, Nocivi e radioattivi"

Ad integrazione di quanto previsto alla precedente condizione particolare 3) "Spese di demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento dei residui del sinistro", la Società si obbliga a indennizzare le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico e trattare i residui del sinistro, compresi sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle C. G. A. fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

5. Merci flottanti (valida solo se richiamata in polizza)

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, una ulteriore somma, in aumento a quella assicurata alla partita "Merci", fino al massimo previsto in polizza alla partita "Merci flottanti".

Per ciascuna annualità assicurativa, il Contraente o l'Assicurato provvederà al versamento anticipato di un acconto indicato alla relativa partita.

Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) le denunce dovranno essere trasmesse alla Società Delegataria mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
- 2) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 3) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo indicato in polizza;
- 4) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, aggiungendo le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando al totale il 1/360 del tasso annuo indicato in polizza alla partita "Merci";
- 5) la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto al Contraente;
- 6) tale premio dovrà essere pagato entro 90 giorni da quando la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura flottante, resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per i macchinari il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazioni le Parti convengono di stipulare

l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione di valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta
 - a) parte e l'intera differenza;
 - b) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° 85

3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati macchinari ed attrezzature di reparti in stato di attività, oppure temporaneamente fermi per manutenzioni, anche straordinarie;

6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

L'Assicurato/Contrahente ha facoltà di: a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento equivalente; b) acquistare enti appartenenti a terzi, con operazioni di ricondizionamento e miglioria, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato o sostituito; c) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di un solo ente danneggiato; d) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisizioni, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti b), b) e c).

7. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) all'obbligazione della Società;

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita di merci;

- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

8. Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 19 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell'art. 19 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

9. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro.

10. Termini avviso sinistro

I termini di avviso del sinistro indicati all'Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono triplicati.

11. Conservazione delle tracce del sinistro

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 14 comma d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di limitare l'obbligo dell'Assicurato per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, previa autorizzazione del Perito Incaricato dalla Compagnia o Liquidatore.

12. Dimostrazione di danno

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati tutti, la Società dichiara di accettare quale prova

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa - Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° 85

del beni danneggiati o distrutti la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

13. Denuncia circostanziata del sinistro

A parziale deroga del disposto della lettera e) dell'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello "stato particolareggiato" degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro, con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello "stato particolareggiato" dovrà avvenire entro due mesi dalla data del sinistro. Ferme restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite, esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori.

14. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili del reparto danneggiato.

15. Recesso in caso di sinistro

Il termine di 30 giorni previsto all'Art. 6 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende elevato a 90 giorni.

16. Parificazione del danno

Si precisa che vengono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti arrecati per ordine dell'Autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o limitare il danno.

17. Leeway Clause (valida solo se richiamata in polizza)

I capitali previsti alla partita (merci) vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a tenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% per cui il disposto dell'Art. 19 "assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare entro 90 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel su indicato limite del 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente o l'Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa assicurazione, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente assicurazione decade a far tempo dalle ore 24 del 30 giorno anzidetto; fermo il diritto della Società all'incasso di una somma pari al 5% (cinqueper cento) del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

18. Vincoli Autorità

Sono compresi nei limiti della somma assicurata alla partita "fabbricati", in deroga al disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
 Cod. 0953
 Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
 Composto di pagine n° 35

19. Selling Price

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.

20. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo e le predette circostanze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere da momento in cui la circostanza si è verificata.

21. Modifiche negli stabilimenti

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alla sua attività. Il Contraente o l'Assicurato è esonerato di darne avviso alla Società.

22. Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Inoltre la Compagnia rinuncia all'osservanza di dichiarazioni o di avvisi, qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui, fuori dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

23. Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

24. Onorari dei periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

25. Macchinario in leasing

Premesso che tra gli enti assicurati possono esistere macchinari e/o attrezzature già assicurati da altre Società per effetto di operazioni di leasing, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- 1) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta;
- 2) la Società risarcirà invece totalmente i danni conseguenti ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti dalla copertura suddetta.

26. Onorari architetti - ingegneri - consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite "fabbricati", "macchinari", e "impianti", non includono gli onorari degli Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessariamente sostenute dall'Assicurato per la reintegrazione delle perdite in caso di danno causato da ogni rischio assicurato con la presente polizza su tali "fabbricati", "macchinari e impianti", giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953

Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n° 35

"Limiti di risarcimento".

27. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 23, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

28. Diminuzione delle somme assicurate

A parziale deroga dell'art. 1897 C.C. è in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. Tale riduzione avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dalla data postale della comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente quota imponibile di premio pagata e non goduta, esclusi quindi i relativi "tributi".

29. Ricostruzione archivi

Si precisa che, in caso di danno, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di ventiquattro mesi dal sinistro. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

30. Spese di rimozione e ricollocamento

La Società risarcisce le spese necessariamente sostenute per la rimozione e ricollocazione delle cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

31. Merci sotto carico e scarico

Gli enti di cui alla partita "merci" si intendono garantiti anche se posti all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

32. Stima (valida solo se richiamata in polizza)

a) Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza convenzione alle partite "fabbricati" e "macchinari" comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, macchinari (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e citi nelle ubicazioni descritte in polizza; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nel nota bene in calce, dalla rispettabile Società _____ e/o da altre società con identico oggetto sociale beneviste alle compagnie di assicurazioni (compresi eventuali successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

b) Limitatamente alle partite sopra indicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 II° comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente convenzione per quanto riguarda il predetto art. 19 delle

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia DARAG ITALIA Spa -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° BOZZA
Composto di pagine n° 86

Condizioni Generali di Assicurazione.

c) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto a), non anteriore né posteriore di 60 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 60 giorni dalla data della loro effettuazione.

La Società provvederà quindi all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare. Con la predetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 1) e 2), circa i quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente. Se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini suddetti, del rapporto di aggiornamento, la Società emetterà l'appendice di regolazione del premio, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

d) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- 1) Risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche del corso monetari;
- 2) Derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento, o, in mancanza, di quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti 1) e 2) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Al fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- Imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente condizione particolare di Convenzione;
- Relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nella stima.

e) La differenza di premio dovuta a termine delle suddette condizioni dovrà essere versata alla Società entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione;

f) Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

NOTA BENE:

Per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

Per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

33. Cose assicurabili a condizioni speciali

A parziale deroga dell'articolo 11 a), b), c), d), e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde del solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL – Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0963
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
L'Indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

34. Inclusione automatica di depositi

Resta convenuto che ogni nuovo magazzino e/o deposito sarà automaticamente incluso in garanzia per un capitale massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a condizione che l'Assicurato ne dia comunicazione all'Assicuratore entro il novantesimo giorno dall'istituzione della nuova unità e salvo esplicita richiesta che fissi dei valori più elevati. Il premio relativo alle eventuali inclusioni di nuovi magazzini e/o depositi sarà regolato mediante emissione di apposita appendice alla scadenza di ogni annualità assicurativa. Al riguardo l'Assicurato si impegna a tenere documenti e registrazioni da cui si possano desumere tutti gli elementi riguardanti la situazione dei depositi.

35. Mercì e macchinario presso terzi

Si prende atto che parte delle mercì e del macchinari di cui alle partite della presente polizza, per un valore non eccedente il 20% (ventipercento) delle singole somme assicurate medesime, si intendono garantite anche in lavorazione e/o in semplice deposito presso terzi entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato con un massimo però di garanzia di € 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00) per ogni singola località.

L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località. Il Contraente dichiara inoltre che tale estensione di garanzia riguarda la totalità delle mercì in lavorazione presso terzi esistenti complessivamente in tutte le località. La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino a concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

36. Mercì in esposizione presso fiere, mercati e mostre

Si prende atto che l'assicurazione vale anche quando le mercì, attrezzature, arredamenti (compresi stands fieristici) si trovino in esposizione presso fiere, mostre e mercati, sino ad un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita, con il massimo di Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00) per singola ubicazione nell'ambito del Paese Europeo. La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

37. Chiusa istruttoria

Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dall'Assicurato anche in assenza del certificato di chiusura istruttoria, purchè l'Assicurato stesso presenti, in attesa del Suo rilascio, apposita fidejussione assicurativa o bancaria per l'importo liquidato maggiorato del tasso di mora pari alla misura del saggio ufficiale di sconto.

38. Mezzi di dipendenti e di terzi ed effetti personali

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, la Società risponde dei danni subiti dai mezzi dei dipendenti e dei terzi e dei relativi effetti personali che si trovino nell'ambito degli enti assicurati. La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e senza applicazione di franchigia alcuna.

39. Enti all'aperto

Si precisa che i macchinari, le attrezzature si intendono assicurate anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento; le mercì all'aperto si intendono esclusivamente assicurate durante le operazioni di carico e

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL - Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953
Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° **35**

scarico e/o durante provvisorio stazionamento. Tale estensione è operante anche agli effetti della garanzia "Eventi atmosferici" in deroga al disposto dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione fino a concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

40. Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato si intendono abrogate

41. Vincolo (valida solo se richiamata in polizza al punto n. 2 "Precisazioni")

La presente Polizza, limitatamente alla partita riportata nel prospetto dei capitali assicurati, è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Istituto di Credito (in seguito denominato Istituto), trascritto al punto n. 5 "Vincoli", creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento, i cui dati sono riportati al punto n. 5 "Vincoli", e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto; fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto.

42. Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla spettabile **BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker e la Società riconoscerà come validi ed efficaci nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dal summenzionato broker. Qualsiasi comunicazione fatta dall'Assicurato o Contraente al Broker deve intendersi fatta alla spettabile Società.

L' ASSICURATO

DARAG ITALIA Spa

14. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI PERDITA DI PROFITTO LORDO

Le seguenti condizioni particolari si intendono sempre operanti:

01 Beni non assicurati nella Sezione I di riferimento La Compagnia risponde, a termini della presente Sezione, anche per le perdite derivanti dall'interruzione od intralcio dell'attività, in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, che abbia colpito fabbricati goduti in locazione dall'Assicurato e/o macchinari o impianti goduti in forza di un contratto di locazione finanziaria, siano essi assicurati o meno dai locatari dei suddetti beni e, semprechè tali beni facciano parte integrante dell'insediamento stesso e siano funzionali allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

DARAG



Broker
Assicurativo
Italiano

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL -- Quota 20 srl - Agenzia Generale di Venezia **DARAG ITALIA Spa** -
Cod. 0953

Allegato 1 alla Polizza n° **BOZZA**
Composto di pagine n° 35

02 Costi fissi di esercizio non assicurati Ai sensi dell'ART. 4 - Costi fissi di esercizio non assicurati --
Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti, l'Assicurato dichiara che i costi fissi non assicurati
sono i seguenti: acquisto merci, al netto degli sconti ottenuti.

03 Franchigia sulla sezione di riferimento Se dall'assicurazione prestata con la sezione di riferimento
fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il
sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione
prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a
termini della sezione di riferimento, del danno diretto. Rimangono comunque valide le franchigie riportate al
Punto 6 sezione B) della presente polizza.

04 Periodo massimo di indennizzo Il periodo massimo di indennizzo viene stabilito in 12 (dodici) mesi
fermo il stop loss riportato nei limiti di indennizzo.

IL CONTRAENTE

DARAG ITALIA Spa

BOZZA



Broker
Assicurativo
Italiano

Spettabile
**ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN
LIQUIDAZIONE**
Via Visco, 20
84132 Salerno (SA)

Trieste, il 25/05/2020

**OGGETTO: CONFERMA EMISSIONE POLIZZA ORDINE FERMO - all risks incendio rifiuti -
stabilimento VIA BOSCO, 31 S.P. 195 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)**

Come da accordi telefonici Vi chiediamo gentilmente di inoltrarci la presente timbrata e firmata per la conferma di emissione della polizza ed ordine fermo:

CONTRAENTE:	ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE Via Visco, 20 - 84132 Salerno (SA) P.Iva: 04773540655
ASSICURATORE:	DARAG ITALIA SPA - AG. cod. 0953 - Quota 20 Srl
TIPOLOGIA RISCHIO:	INCENDIO ALL RISKS - Wording BAI
COSTO ANNUO: <i>compresi premi netti, tasse, imposte, diritti, accessori spese e nostre competenze</i>	€ 248.000,00 con Franchigia frontale 20% minimo € 500.000,00
DURATA:	ANNUALE senza tacito rinnovo
NOTE:	1) La Franchigia frontale 20% minimo € 500.000,00 (cinquecentomila/00) si considererà ridotta a 20% minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00) dalle ore 24:00 del giorno del collaudo dell'impianto di idonee termocamere su tutte le aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. <u>ATTENZIONE: per essere valida la riduzione della franchigia frontale deve essere inviato mezzo PEC al Broker, il collaudo positivo integrato al sistema d'allarme antincendio collegato con le autorità dei VV.F assieme alle</u>

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL

Sede legale: Via Mazzini, 16 - 34121- Trieste - Sede Amministrativa/operativa: Via Mazzini, 16 - 34121- Trieste
P.Iva 06314440962 - R.E.A. TS - 129701 - RUI: B000306508 - Cap. Soc. € 125.000,00 -
Tel: +39 040 3720461 - Fax: +39 040 3474547 - E-mail: info@baibroker.com



Broker
Assicurativo
Italiano

	<p><u>planimetrie con posizionamento, aree di copertura delle stesse termocamere ed ampia documentazione fotografica.</u></p> <p>2) Sottoscrizione della presente in firma digitale P7M o con timbro e firma grafica ed invio tramite Vs. PEC a: comunicazioni@pec.balbroker.com ;</p> <p>3) Data effetto entro il 31/05//2020 – data copertura ore 24:00 data valuta beneficiario;</p> <p>4) Bozza All Risks DARAG – comunicare eventuali correzioni o modifiche ed infine timbrare e siglare <u>su ogni pagina</u> per accettazione e ordine fermo;</p> <p>5) Inviare contabile bonifico per emittenda polizza Darag a: BAI SRL IBAN: IT 66 T 01030 36320 00006 1209629</p>
--	--

Cordiali saluti

BAI – BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL

Nicola Tessaris

Cell: 328 1871666

Mall: nicola.tessarls@balbroker.com

Spett.le

BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL

Con la presente Vi confermiamo l'emissione della polizza in oggetto emarginata, stabilita ed accettata in tutte le sue parti, alle condizioni da voi proposte ivi comprese le Vostre competenze senza opporre qualsiasi eccezione.

PER ACCETTAZIONE

Salerno, 25 maggio 2020

Timbro e Firma

BAI – BROKER ASSICURATIVO ITALIANO SRL

Sede legale: Via Mazzini, 16 – 34121- Trieste - Sede Amministrativa/operativa: Via Mazzini, 16 – 34121- Trieste

P.Iva 06514440962 - R.E.A. TS – 129701 – RUI: B000306508 – Cap. Soc. € 125.000,00 –

Tel: +39 040 3720461 - Fax: +39 040 3474547 – E-mail: info@balbroker.com